

## CONTENZIOSO

---

### ***Estinzione del giudizio di cassazione in caso di definizione agevolata***

di Angelo Ginex

Il **giudizio di cassazione** deve essere dichiarato **estinto**, con **compensazione** integrale delle **spese di lite**, nella ipotesi in cui il contribuente abbia aderito alla **definizione agevolata** *ex articolo 6 D.L. 193/2016*, presentando contestualmente una **rinuncia agli atti** per mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con [ordinanza del 3 marzo 2017, n. 5497](#).

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento basato sul **redditometro**, avendo presunto l'esistenza di **maggiori ricavi non dichiarati** dall'acquisto di un'autovettura effettuato nello stesso anno di imposta oggetto di verifica.

Il contribuente **impugnava** l'avviso di accertamento dinanzi alla competente Commissione tributaria, ma risultava **soccombente**, sia in primo che in secondo grado, **non riuscendo a dimostrare** l'inconsistenza della ricostruzione redditometrica e, quindi, **l'illegittimità della presunzione** operata dall'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, il medesimo proponeva **ricorso per cassazione**. Nelle more di tale giudizio, però, il contribuente presentava la dichiarazione di adesione alla **definizione agevolata** *ex articolo 6 D.L. 193/2016* e, contestualmente, la **rinuncia agli atti** *ex articolo 306 c.p.c.*, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha osservato testualmente che *"il ricorrente ... ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex articolo 6 D.L. 193/2016, ..., ed ha contestualmente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio ...; il ricorrente ha rinunciato, pertanto, agli atti del presente giudizio, chiedendo, quindi, la declaratoria di estinzione del medesimo, con compensazione integrale delle spese"*.

Dunque, la Suprema Corte, preso atto che **le parti in causa avevano definito la controversia** nelle forme e secondo le modalità previste dall'[articolo 6 D.L. 193/2016](#) e che vi era una **rinuncia agli atti** *ex articolo 306 c.p.c.*, ha ritenuto legittimamente di dover **dichiarare estinto il giudizio di cassazione**, con **compensazione integrale delle spese di lite**.

A tal proposito, i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato di ritenere sussistenti le ragioni per una **compensazione integrale** delle spese di lite, essendo la rinuncia inerente alla procedura di **dichiarazione di adesione alla definizione agevolata** *ex articolo 6 D.L. 193/2016*.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale l'[articolo 92 c.p.c.](#) dispone testualmente che, **"se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione"**.

In virtù di ciò, pertanto, la Corte di Cassazione, ravvisando una **mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione**, lo ha dichiarato **estinto**.

OneDay Master

## IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO NEL PROCESSO TRIBUTARIO E LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)